

## Convenzione Quadro

tra

Fondazione The Bridge, con sede legale in Milano, via Raffaele Lambruschini 36, c.f. 97734840156, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore*, sig.ra Maria Rosaria Iardino;

e

-GILS ODV---, con sede legale in Milano, via F.Sforza,35 -Pad.Litta, c.f.97145390155, in persona del Presidente e Legale rappresentante Carla Garbagnati

(di seguito anche indicate "Parti" e ciascuna una "Parte")

premesso che

- (A) La Fondazione The Bridge ha tra le proprie finalità statutarie la promozione della solidarietà sociale in ambito nazionale, nonché la promozione e il sostenimento di attività di ricerca scientifica, di istruzione e di formazione nell'ambito della sanità. La Fondazione The Bridge, inoltre, opera nel campo dell'assistenza sociale e sanitaria a favore di malati, nell'ottica della cura integrale della persona e del contrasto ad ogni forma di discriminazione, attuando tutte le attività strumentali necessarie al raggiungimento delle proprie finalità, il tutto come meglio specificato agli articoli 2 e 3 del proprio statuto;
- (B) GILS ha tra le proprie finalità statutarie anche lo svolgimento di attività strumentali al raggiungimento dell'oggetto sociale;
- (C) le Parti intendono promuovere, sviluppare e consolidare opportunità, iniziative di collaborazione secondo i termini e le condizioni di cui alla presente convenzione (la "Convenzione Quadro").

Tutto ciò premesso le Parti convengono e stipulano quanto di seguito.

### Articolo 1 -- Oggetto

1.1. Le premesse sopra indicate costituiscono parte integrante e sostanziale della presente

Convenzione Quadro.

- 1.2. Le Parti si impegnano reciprocamente, nell'ambito e nel rispetto delle specificità e finalità istituzionali, secondo le rispettive normative e per quanto di competenza di ciascuno, a promuovere, sviluppare e consolidare opportunità, iniziative di collaborazione e relazioni nei seguenti ambiti:

*Per Fondazione the Bridge*

- *Invio documentazione inerente alle aree di specifico interesse (monitorati dal Centro Studi di Fondazione The Bridge, con relativi aggiornamenti);*
- *Condivisioni di strategie d'accesso alla salute al paziente;*
- *Possibile organizzazione di eventi legati alla salute;*
- \_\_\_\_\_

*Per GILS ODV*

- *Condivisione di progetti che possano essere di comune interesse per GILS e Fondazione The Bridge*
- *Condivisione di strategie di accesso nazionali ed europee alla salute del malato sclerodermico e/o raro*
- *Condivisione di progetti legati alle malattie rare e complesse del tessuto connettivo e muscoloscheletrico a livello europeo*

- 1.3. Le Parti concordano che la presente Convenzione Quadro e gli Accordi Attuativi (come di seguito definiti) non comportano l'assunzione alcun impegno di spesa a carico delle Parti.

- 1.4. Le parti concordano che nella realizzazione di un progetto comune si stabilisce fin da ora che le spese saranno coperte in egual misura.

\* \* \*

## **Articolo 2 – Obiettivi e progetti**

In relazione a singoli progetti potranno essere perfezionati Accordi Attuativi della presente

Convenzione Quadro, di norma, nelle materie di cui all'articolo 1.

\*\*\*

### **Art. 3 – Modalità della collaborazione**

- 3.1. Nell'ambito della presente Convenzione Quadro, entrambe le Parti potranno proporre le iniziative di collaborazione in relazione agli ambiti e per il perseguimento degli obiettivi di cui agli articoli 1 e 2 che precedono.
- 3.2. Le modalità attuative delle predette collaborazioni, quali la realizzazione di progetti di ricerca applicata o altre iniziative relative ad attività scientifiche e/o di formazione e/o assistenza e cura ritenute di comune interesse per il perseguimento degli obiettivi prefissati, potranno, di volta in volta, essere regolate da specifici convenzioni, contratti e/o accordi che dovranno essere conformi a quanto previsto nella presente Convenzione Quadro e di cui la presente Convenzione Quadro costituirà parte integrante (gli "Accordi Attuativi").
- 3.3. Gli Accordi Attuativi dovranno essere stipulati a titolo gratuito in relazione alle seguenti attività:
  - Attività scientifiche, strumentali e/o di collaborazione, o comunque di interesse generale delle Parti;
  - Attività di istruzione e formazione.
- 3.4. Gli Accordi Attuativi regoleranno le attività e le prestazioni che le Parti si impegnano a svolgere, i relativi termini e le modalità di svolgimento, ivi compresa l'eventuale messa a disposizione ed utilizzazione di locali e strumentazioni, la localizzazione e l'ampiezza degli spazi disponibili, la messa a disposizione delle utenze e dei servizi necessari al funzionamento dei predetti locali e strumentazioni, incluso quanto previsto dalla normativa in materia di sicurezza e protezione sanitaria.
- 3.5. Gli Accordi Attuativi dovranno indicare altresì le rispettive strutture coinvolte, nonché, fermo quanto previsto all'articolo 9, le eventuali condizioni per l'utilizzazione dei diritti di proprietà

intellettuale e la pubblicazione dei risultati.

- 3.6. La presente Convenzione Quadro, in ogni caso, non pregiudica quanto previsto dalla normativa sui contratti pubblici, fatte salve le deroghe e le esenzioni espressamente contenute in tale normativa.
- 3.7. La titolarità dei risultati scientifici delle attività operative di ricerca svolte ai sensi degli Accordi Attuativi sarà determinata di volta in volta a seconda dell'apporto di ciascuna Parte, ai sensi dell'articolo 10 della presente Convenzione Quadro.
- 3.8. Fermo quanto previsto al paragrafo 3.7, in ogni opera o scritto relativo alle specifiche attività operative di ricerca svolta ai sensi degli Accordi Attuativi dovrà essere menzionato l'intervento delle Parti quali enti patrocinanti le attività medesime.

\* \* \*

#### **Articolo 4 – Clausola di non concorrenza**

Le attività svolte in attuazione della presente Convenzione Quadro non devono, in alcun modo, rappresentare attività in concorrenza con quelle istituzionali ed usuali delle Parti, salvo loro diverso accordo scritto.

\* \* \*

#### **Articolo 5 – Clausola di segretezza**

- 5.1. La Parti si obbligano a mantenere confidenziali le informazione riservate (anche se non espressamente identificate come tali) messe a disposizione da ciascuna Parte ai sensi della presente Convenzione Quadro (il tutto complessivamente definito "Informazioni Confidenziali"), a meno che la comunicazione di Informazioni Confidenziali non sia strettamente necessaria ai fini dell'adempimento dei diritti e obblighi derivanti dalla presente Convenzione Quadro, oppure non sia richiesta dalla legge, da una pubblica autorità (giudiziarie o amministrativa) o dalla necessità od opportunità di fare valere la Convenzione Quadro in giudizio; resta fermo il diritto di ciascuna Parte di essere informata almeno 15

(quindici) giorni prima di ogni eventuale necessaria comunicazione delle Informazioni Confidenziali.

- 5.2. In caso di cessazione (per qualsivoglia motivo) della presente Convenzione Quadro, l'obbligo di riservatezza di cui al precedente paragrafo 6.1 resta valido ed efficace per i 3 (tre) anni successivi alla predetta cessazione della Convenzione Quadro.

\* \* \*

#### **Articolo 6 – Clausola di limitazione di responsabilità**

- 6.1. Con la presente Convenzione Quadro, le Parti non intendono istituire alcun rapporto di lavoro, subordinato, parasubordinato o autonomo, *joint ventures* o società, né alcuna delle Parti intende conferire alcun potere di rappresentanza all'altra Parte e/o rilasciare garanzie a favore dell'altra parte in relazione allo svolgimento di quanto previsto nella presente Convenzione Quadro.
- 6.2. Con la presente Convenzione Quadro le Parti non assumono alcuna obbligazione solidale.

\* \* \*

#### **Articolo 7 – Spazi, attrezzature e servizi tecnici**

- 7.1. Per consentire lo svolgimento della generale attività di ricerca applicata su specifici progetti anche multidisciplinari, le Parti si impegnano a mettere reciprocamente a disposizione l'uso di propri locali, attrezzature e servizi secondo quanto verrà previsto dagli Accordi Attuativi. A tale scopo, le Parti concorderanno le modalità di utilizzo dei rispettivi impianti e servizi informatici e telematici, tenuto conto dei relativi costi, anche in termini di risorse umane allo scopo necessarie.
- 7.2. Le Parti concordano che l'esecuzione delle attività previste dalla presente Convenzione Quadro non comporta l'insorgenza di alcun rischio di interferenza o obbligo ai sensi dell'articolo 26 del Decreto Legislativo 81/2008 ed inoltre la presente Convenzione Quadro non integra un contratto d'appalto, d'opera o di somministrazione. L'eventuale stipulazione

di contratti d'appalto, d'opera o di somministrazione e/o l'esecuzione di eventuali attività che comportino l'insorgenza dei relativi obblighi e/o interferenze saranno, se del caso, espressamente regolati negli Accordi Attuativi.

- 7.3. Le Parti si danno inoltre atto che l'esecuzione della predetta attività non richiede l'assunzione di costi relativi alla sicurezza del lavoro aggiuntivi rispetto ai costi generali di sicurezza che le Parti sostengono ai sensi di legge.

\* \* \*

#### **Articolo 8 - Coperture assicurative e sicurezza**

- 8.1. Ciascuna Parte si impegna a sottoscrivere e/o mantenere in essere per tutta la durata della presente Convenzione Quadro le coperture assicurative di legge contro il rischio di infortuni sul lavoro in relazione allo svolgimento delle attività previste ai sensi della presente Convenzione Quadro.
- 8.2. Ciascuna Parte, inoltre, si impegna a sottoscrivere e/o mantenere in essere per tutta la durata della presente Convenzione Quadro adeguate polizze assicurative o analoghe misure per la responsabilità civile verso terzi (R.C.T.), compresi i danni alle apparecchiature in uso e/o consegna.
- 8.3. Ciascuna delle Parti si impegna a fare in modo che il proprio personale coinvolto nello svolgimento delle attività di cui alla presente Convenzione Quadro rispetti la normativa per la salute e sicurezza dei lavoratori, tra cui il Decreto Legislativo n. 81/2008, nonché i regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle predette attività.

\* \* \*

#### **Articolo 9 – Proprietà intellettuale dei risultati**

In ogni caso, fatti salvi i diritti morali e patrimoniali degli autori, i diritti di proprietà intellettuale sui

risultati dell'attività di ricerca aventi rilevanza economica, nonché i relativi diritti allo sfruttamento economico saranno determinati per iscritto di volta in volta in via proporzionale a seconda dell'apporto di ciascuna Parte e regolati in separati Accordi Attuativi.

\* \* \*

#### **Articolo 10 – Trattamento dei dati personali**

- 10.1. Ciascuna delle Parti si impegna: (i) ad agire (e assicurare che i propri dipendenti e ausiliari agiscano) nel pieno rispetto, *ratione temporis*: (a) del D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni, (b) del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 e successive modifiche e integrazioni, (c) di ogni altra normativa applicabile in tema di dati personali e (d) dei provvedimenti e/o autorizzazioni emessi dalle competenti autorità di controllo (collettivamente le "Regole sulla Privacy"); e (ii) in caso di violazione delle Regole sulla Privacy da parte di una Parte o dei suoi dipendenti o ausiliari, a indennizzare e manlevare l'altra parte per danni, perdite, costi, spese, responsabilità derivanti da tale violazione.
- 10.2. Ciascuna delle Parti agirà come titolare autonomo del trattamento.
- 10.3. I dati personali scambiati tra le Parti (inclusi dati personali di terzi interessati) saranno utilizzati solo al fine di dare esecuzione alla presente Convenzione Quadro e, in caso di scadenza, risoluzione o perdita di efficacia della stessa, saranno restituiti o, a richiesta della Parte che li ha comunicati all'altra, distrutti. Tali dati personali sono altresì coperti dagli obblighi di riservatezza previsti dalla presente Convenzione Quadro.
- 10.4. In caso di indagine o procedimento avviato da un'autorità di controllo nei confronti di una Parte e in ogni altro caso previsto dalle Regole sulla Privacy, ciascuna Parte ne darà comunicazione all'altra in modo che la stessa possa valutare la situazione, salvo l'obbligo d'indennizzo e manleva sopra indicato.

\* \* \*

#### **Articolo 11 – Durata, rinnovo e recesso**

- 11.1. La presente Convenzione Quadro ha durata di un anno a decorrere dalla data di sottoscrizione e sarà rinnovata automaticamente per ulteriori periodi annuali salvo il diritto di disdetta di ciascuna Parte da esercitarsi con un preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni.
- 11.2. Le Parti potranno, inoltre, recedere dalla presente Convenzione Quadro in qualsiasi momento e per qualsiasi ragione con un preavviso inviato per iscritto a mezzo raccomandata A/R o pec, di 60 (sessanta) giorni.

\* \* \*

#### **Articolo 12 - Rispetto del modello organizzativo ex Decreto Legislativo 231/2001 e del codice etico**

- 12.1. Con la sottoscrizione della presente Convenzione Quadro, il GILS (i) dichiara espressamente di (a) essere a conoscenza della normativa vigente in materia di responsabilità amministrativa degli enti e (b) aver preso visione del modello organizzativo per la prevenzione dei reati di cui al Decreto Legislativo 231/2001 (il "Modello 231") e del codice etico (il "Codice Etico") adottati da Fondazione The Bridge, liberamente consultabili sul sito internet di Fondazione alla pagina <https://www.fondazione.thebridge.it> (ii) si obbliga a non porre in essere, nemmeno mediante propri dipendenti, collaboratori, consulenti, amministratori e/o soci, altresì garantendo il fatto del terzo, comportamenti idonei a configurare le ipotesi di reato di cui al Decreto Legislativo 231/2001 e successive modifiche ed integrazioni, e (iii) si impegna in generale a conformarsi alle regole di cui al Modello 231 e al Codice Etico nello svolgimento di tutte le prestazioni oggetto della presente Convenzione Quadro e nei rapporti con Fondazione the Bridge.
- 12.2. Le Parti danno atto e convengono che la violazione da parte di GILS ODV di una o più previsioni del Modello 231 o del Codice Etico costituisce un grave inadempimento della presente Convenzione Quadro e che in tal caso Fondazione the Bridge avrà il diritto di



risolvere la presente Convenzione Quadro con effetto immediato ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, mediante semplice comunicazione scritta a GILS ODV fatti salvi gli altri rimedi di legge e il diritto al risarcimento dei danni.

\*\*\*

### **Articolo 13 – Disposizioni generali**

- 13.1. Qualsiasi modifica, variazione o rinuncia alla presente Convenzione Quadro non sarà valida e vincolante per le Parti ove non risulti da atto scritto firmato da entrambe le Parti.
- 13.2. L'eventuale tolleranza di una Parte ai comportamenti dell'altra Parte posti in essere in violazione delle disposizioni contenute nella presente Convenzione Quadro non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate né al diritto di esigere l'esatto adempimento delle prestazioni dovute.
- 13.3. Nessuna Parte può cedere a terzi la presente Convenzione Quadro e/o i relativi diritti, in tutto o in parte, senza il preventivo consenso scritto dell'altra Parte.
- 13.4. La presente Convenzione Quadro sostituisce ogni precedente pattuizione, anche verbale, intercorsa eventualmente fra le Parti in relazione all'oggetto della stessa.
- 13.5. Nel caso di invalidità o inefficacia di qualsiasi disposizione della presente Convenzione Quadro, o di parte di essa, le altre parti della presente Convenzione Quadro conserveranno la loro validità ed efficacia. In tal caso le Parti saranno obbligate a negoziare in buona fede la sostituzione delle disposizioni o delle parti affette da invalidità o inefficacia mediante pattuizioni valide ed efficaci il più possibile conformi agli intenti originali delle Parti stesse, salvo che non operi l'inserzione automatica di norme imperative ai sensi dell'articolo 1419 del codice civile.
- 13.6. Le Parti si danno atto che ogni singola clausola della presente Convenzione Quadro è stata oggetto di espressa e specifica negoziazione e che, per l'effetto, non ricorrono i presupposti per l'applicazione della disciplina di cui agli articoli 1341 e/o 1342 del codice civile.

\*\*\*

#### Articolo 14 – Comunicazioni

Tutte le comunicazioni inerenti la presente Convenzione Quadro dovranno essere effettuate per iscritto, a mezzo di lettera raccomandata A/R o PEC, oppure a mezzo email o fax, ai seguenti recapiti, ove le Parti eleggono domicilio ad ogni fine contrattuale:

- A. alla Fondazione The Bridge:  
Via Raffaele Lambruschini 36, 20156 Milano  
Alla cortese attenzione di Simona Iardino  
Email: [s.iardino@fondazione.thebridge.it](mailto:s.iardino@fondazione.thebridge.it)
- B. se a -GILS ODV:  
Azienda o ente  
Via F. Sforza, 35 -Pad. Litta -  
20122 Milano  
Alla cortese attenzione di Carla Garbagnati  
Fax: 02 541 00351  
Email: [gils@sclerodermia.net](mailto:gils@sclerodermia.net)  
PEC: [gils@pec.net](mailto:gils@pec.net)

ovvero presso il diverso indirizzo o numero che ciascuna delle Parti comunicasse per iscritto all'altra Parte successivamente alla data di sottoscrizione della presente Convenzione Quadro secondo le modalità di cui al presente articolo 14.

\*\*\*


#### Articolo 15 - Controversie

Qualunque controversia relativa e/o connessa alla presente Convenzione Quadro a qualsiasi titolo promossa, sarà sottoposta alla competenza esclusiva del Foro di Milano.

Fondazione The Bridge

Nome: Maria Rosaria Iardino

Titolo: Presidente



GILS ODV

Nome: Carla Garbagnati

Titolo: Presidente

